

**DIRETTIVA 2001/8/CE DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2001**

che sostituisce l'allegato I alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/46/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10 paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario dare applicazione alla decisione presa dalla commissione stupefacenti delle Nazioni Unite nel marzo 2000 concernente l'inclusione della norefedrina nella tabella I dell'allegato della convenzione ONU del 1988.
- (2) È necessario modificare la categoria 1 dell'allegato I della direttiva di base al fine di conformarsi a tale decisione.
- (3) Tale inclusione proseguirà l'allineamento della direttiva al regolamento (CEE) n. 3677/90, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ⁽³⁾, attuato e modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I alla direttiva 92/109/CEE è sostituito dall'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° marzo 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76.

⁽²⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 134.

⁽³⁾ GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 383 del 29.12.1992, pag. 17.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

CATEGORIA 1 ⁽¹⁾

| Sostanza | Denominazione NC (se differente) | Codice NC ⁽²⁾ |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 1-fenil-2-propanonc | Fenilacetone | 2914 31 00 |
| Acido N-acetilntranilico | Acido 2-acetammidobenzoico | 2924 22 00 |
| Isosafrolo (cis + trans) | | 2932 91 00 |
| 3,4-Metilenodiossifenil 2-propanone | 1-(1,3-Benzondiossilo-5-yl)propan-2-one | 2932 92 00 |
| Piperonale | | 2932 93 00 |
| Safrolo | | 2932 94 00 |
| Efedrina | | 2939 41 00 |
| Pseudoefedrina | | 2939 42 00 |
| Norefedrina | | ex 2939 49 00 |
| Ergometrina | | 2939 61 00 |
| Ergotamina | | 2939 62 00 |
| Acido lisergico | | 2939 63 00 |

⁽¹⁾ I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

⁽²⁾ GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1.

CATEGORIA 2 ⁽¹⁾

| Sostanza | Denominazione NC (se differente) | Codice NC ⁽²⁾ |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Anidride acetica | | 2915 24 00 |
| Acido fenilacetico | | 2916 34 00 |
| Acido antranilico | | 2922 43 00 |
| Piperidina | | 2933 32 00 |

⁽¹⁾ I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

⁽²⁾ GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1.

CATEGORIA 3

| Sostanza | Denominazione NC (se differente) | Codice NC ⁽¹⁾ |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Acido cloridrico | Cloruro di idrogeno | 2806 10 00 |
| Acido solforico | | 2807 00 10 |
| Permanganato di potassio (*) | | 2841 61 00 |
| Toluene (*) | | 2902 30 10 (90) |
| Etere etilico (*) | Ossido di dietile | 2909 11 00 |
| Acetone (*) | | 2914 11 00 |
| Metiltilchetone (MEK) (*) | Butanone | 2914 12 00 |

(*) I sali delle sostanze elencate in questa categoria in tutti i casi in cui tali sali siano possibili.

⁽¹⁾ GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1.»